

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3763

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MELLO GRAND**

Presentata il 14 aprile 1962

Concessione di un assegno mensile agli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è a loro conoscenza, nella seduta del 13 aprile la Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei deputati ha approvato in sede legislativa una serie di provvedimenti concernenti la concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati delle carriere direttive e non direttive di varie Amministrazioni statali (atti Camera dei Deputati nn. 3729, 3730, 3731, 3732, 3734, 3735, 3736).

Il disegno di legge (atto Camera dei deputati n. 3732) che istituisce l'assegno in parola per gli impiegati del Ministero degli affari esteri, quando non prestano servizio all'estero e non usufruiscono, quindi, del trattamento economico previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, ne esclude però le carriere direttive.

Gli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri percepiscono, invero, come alcuni impiegati delle carriere direttive del Ministero dell'interno, una indennità per spese di rappresentanza (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862, articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, della legge 19 giugno 1960, n. 776).

La circostanza che gli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri percepiscono una indennità per spese di rappresentanza non preclude che le stesse beneficino anche dell'assegno mensile, in quanto mentre l'indennità di rappresentanza ha lo scopo di rimborsare forfettariamente l'impiegato delle spese che necessariamente

deve sostenere in relazione alle funzioni che svolge, l'assegno mensile non può intendersi se non come integrazione dello stipendio.

D'altra parte così è stato inteso quando, con l'approvazione del provvedimento concernente « concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » (atto Camera dei deputati n. 3729), l'assegno stesso è stato concesso ai Prefetti che godono dell'indennità di spese di rappresentanza sopracitata.

Non solo, ma davanti alla prima Commissione del Senato (atto Senato n. 1896) è in discussione il disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro per l'istituzione di una indennità di rappresentanza per i direttori generali e qualifiche equiparate o superiori ».

Con tale disegno di legge si istituisce a favore dei direttori generali e degli altri dipendenti statali con qualifiche speciali o funzioni equiparate o superiori una indennità per spese di rappresentanza, in analogia a quanto le norme in vigore già prevedono per i prefetti e per il personale direttivo del Ministero degli affari esteri.

D'altra parte agli impiegati di Stato delle medesime carriere direttive è stato concesso l'assegno mensile con l'approvazione dei disegni di legge sopracitati.

Ne consegue che, qualora l'assegno mensile non venisse concesso agli impiegati delle carriere direttive del Ministero degli affari

esteri si agirebbe in modo discriminatorio e difforme dai concetti di perequazione che hanno presieduto alla emanazione dei provvedimenti riguardanti l'assegno mensile.

L'onere relativo al progetto che viene presentato alla loro attenzione è veramente esiguo: esso riguarda solo i funzionari non in

servizio all'estero e può essere preventivato in 50 milioni per l'esercizio 1961-62 e in 100 milioni per ciascuno degli esercizi seguenti. Alla copertura si può far fronte con aliquote delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento relativo alla revisione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile categoria *A* e *B*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero degli affari esteri appartenenti alle carriere direttive e non fruanti del trattamento economico previsto dal regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, e dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile pari a lire 70 per ogni punto di coefficiente di stipendio.

ART. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di questo ultimo assegno per progressioni di carriera.

ART. 3.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

ART. 4.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge di lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 100 milioni per l'esercizio 1962-63 viene fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote della imposta di ricchezza mobile categoria *A* e *B*.